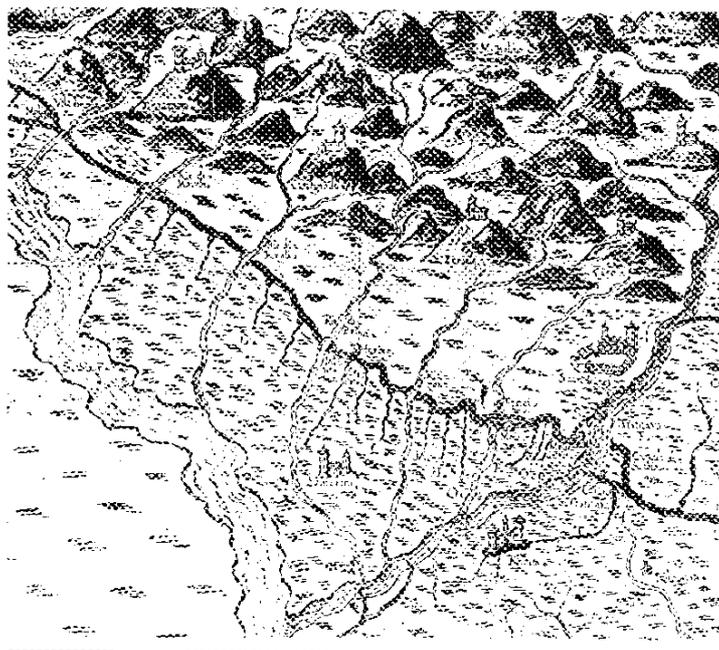




COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G. VIGENTE
adeguamento dei rispetti cimiteriali



RELAZIONE

(Giugno 2013)

VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELL'EX ART.15 LEGGE REGIONALE N.47/1978 SMI E ART.41 LEGGE REGIONALE N.20/2000 E SMI, IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DEI RISPETTI CIMITERIALI CONSEGUENTI L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Il territorio comunale ospita complessivamente 6 cimiteri localizzati a: Casalgrande Alto, Villalunga, Dinazzano, San Antonino, San Donnino e Salvaterra.

In data 26/07/2011 con deliberazione n.112 la Giunta Comunale ha approvato la variante al Piano Regolatore Cimiteriale che pianifica, nel rispetto della normativa vigente, l'assetto dei cimiteri presenti sul territorio comunale.

La variante al Piano Regolatore Cimiteriale analizza i dati del territorio e li inserisce nell'intero contesto comunale al fine di garantire la presenza necessaria dei campi di inumazioni e dei servizi cimiteriali richiesti dalla normativa. Detta variante ha durata ventennale e tiene conto delle necessità di sepoltura per tutto il periodo in cui rimarrà in vigore.

Dall'analisi statistica effettuata si è verificato che la ricettività sull'intero territorio Comunale, nel prossimo ventennio, sarà pienamente soddisfatta dalle aree ad oggi destinate a cimitero, di conseguenza si conferma che non sussiste, sulla base di tali dati, la necessità di ampliare i cimiteri esistenti.

In ragione di quanto sopra si è disposto, con la variante al piano regolatore cimiteriale, che le aree di rispetto debbano essere pari a 50 m su tutto il perimetro dei cimiteri, eccezion fatta per il lato sud del cimitero di Salvaterra per il quale il rispetto è stato fissato in 150 m. Pertanto è oggi necessario provvedere con l'adeguamento dei rispetti cimiteriali riportati sulle tavole grafiche del PRG conformemente a quanto disposto dalla vigente variante al piano regolatore cimiteriale.

Il vigente PRG nelle tavole P in scala 1:2000, S in scala 1:5000, e FR in scala 1:5000 riporta i rispetti cimiteriali definiti in sede di approvazione della variante generale al PRG datata 05/12/2000.

La presente variante redatta ai sensi dell'ex art. 15 della L.R. 47/1978 s.m.i. e art. 41 della L.R. 20/2000 s.m.i., adeguerà i rispetti conformandoli a quanto disposto dal vigente piano regolatore cimiteriale e pertanto saranno modificate le seguenti tavole:

Tav. FR-1 scala 1:5000 → Cimitero di San Donnino;

Tav. FR-2 scala 1:5000 → Cimitero di Salvaterra e Cimitero di Casalgrande Alto;

Tav. FR-3 scala 1:5000 → Cimitero di Dinazzano, Cimitero di Villalunga e Cimitero di Sant'Antonino;

Tav. S-1 scala 1:5000 → Cimitero di San Donnino;

Tav. S-2 scala 1:5000 → Cimitero di Salvaterra e Cimitero di Casalgrande Alto;

Tav. S-3 scala 1:5000 → Cimitero di Dinazzano, Cimitero di Villalunga e Cimitero di San Antonino;

Tav. P-1 scala 1:2000 → Cimitero di San Donnino;

Tav. P-6 scala 1:2000 → Cimitero di Salvaterra;

Tav. P-7 scala 1:2000 → Cimitero di Casalgrande Alto;

Tav. P-9 scala 1:2000 → Cimitero di Dinazzano;

Tav. P-12 scala 1:2000 → Cimitero di Villalunga e Cimitero di Sant'Antonino.

Le norme tecniche di attuazione ed in particolare l'art.132, che disciplina le aree cimiteriali ed i relativi rispetti, non sarà oggetto di modifiche.

CIMITERO DI SAN DONNINO

Ridefinizione dell'attuale rispetto avente forma circolare e posizionamento del nuovo rispetto ad una distanza di 50 m. dal muro di confine del cimitero.

CIMITERO DI SALVATERRA

Ridefinizione del rispetto sul lato sud con posizionamento dello stesso a 150 m. dal muro di confine del cimitero. Sui restanti lati il rispetto rimane invariato.

CIMITERO DI CASALGRANDE ALTO

Cartografia invariata in quanto il rispetto è già posizionato ad una distanza di 50 m. dal muro di confine del cimitero.

CIMITERO DI DINAZZANO

Nuovo posizionamento del rispetto, su tutti i lati, ad una distanza di 50 m. dai muri di confine del cimitero.

CIMITERO DI VILLALUNGA

Cartografia invariata in quanto il rispetto è già posizionato ad una distanza di 50 m. dal muro di confine del cimitero.

CIMITERO DI SANT'ANTONINO

Ridefinizione del rispetto sul lato nord-est con posizionamento dello stesso a 50 m. dal muro di confine del cimitero. Sui restanti lati il rispetto rimane invariato.

CIMITERO DI SAN DONNINO



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente

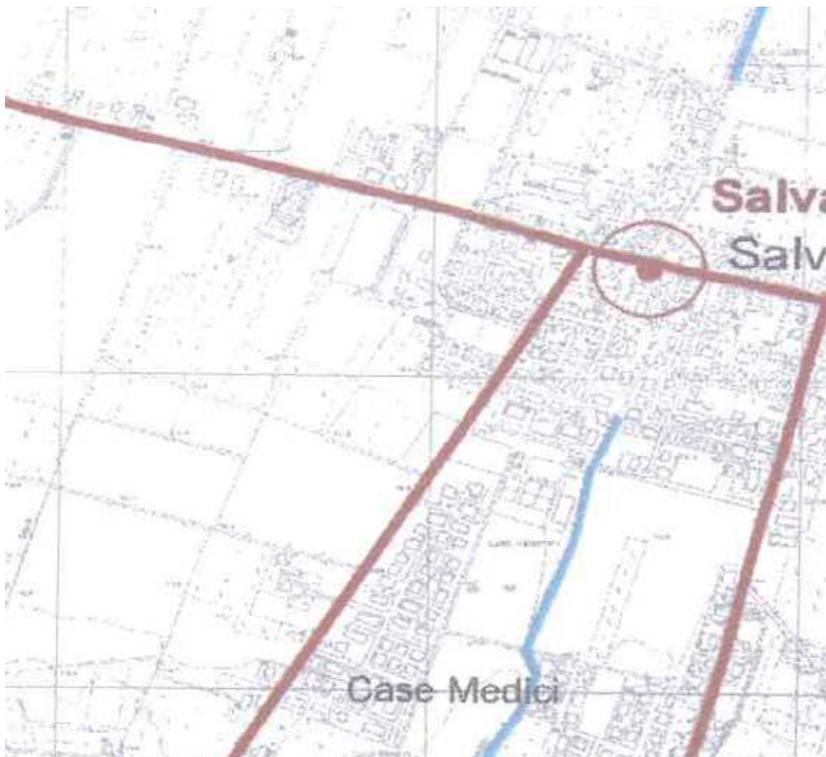


estratto mappa catastale – Foglio 4 mappale A

CIMITERO DI SALVATERRA



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente

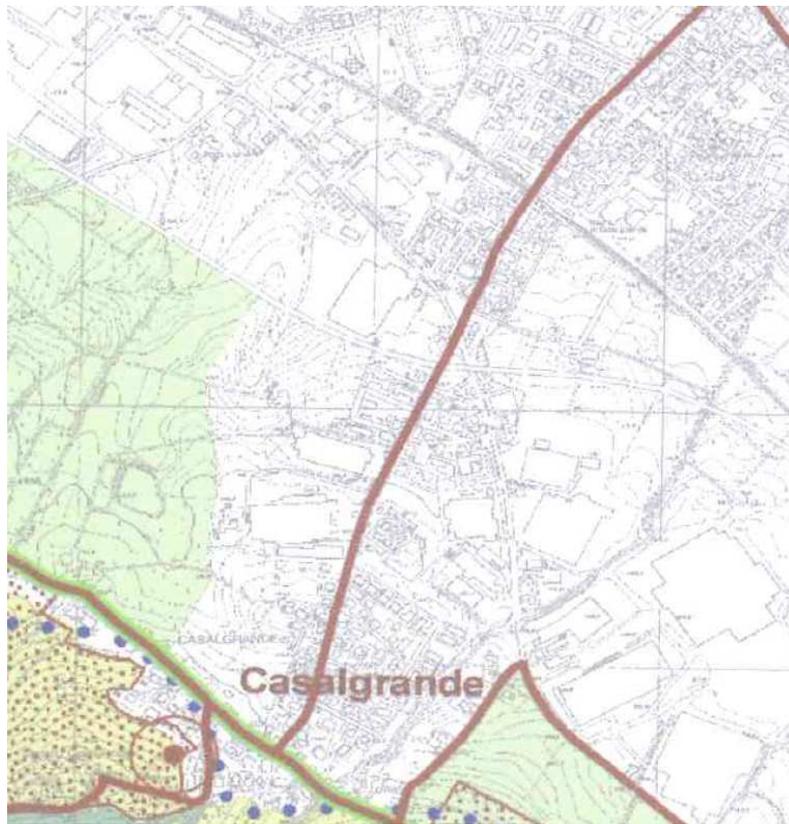


estratto mappa catastale – Foglio 11 mappale A

CIMITERO DI CASALGRANDE ALTO



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente

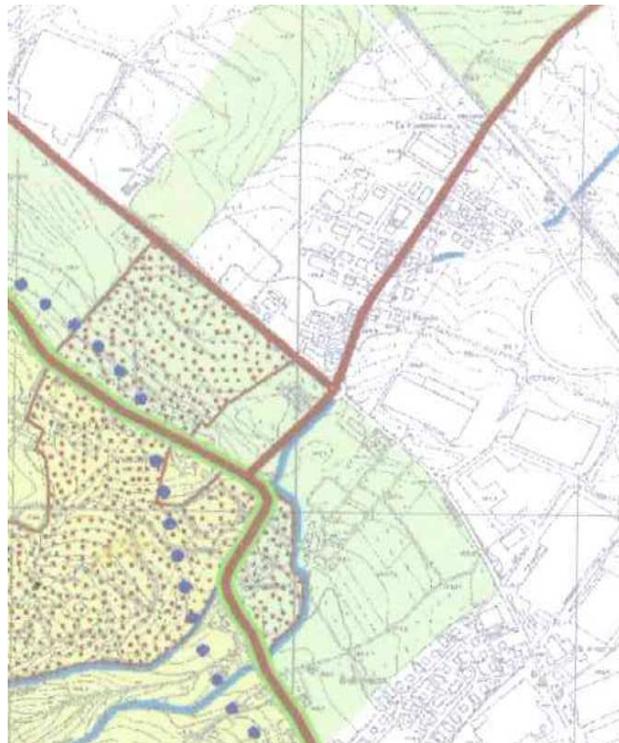


estratto mappa catastale – Foglio 23 mappale B

CIMITERO DI DINAZZANO



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente

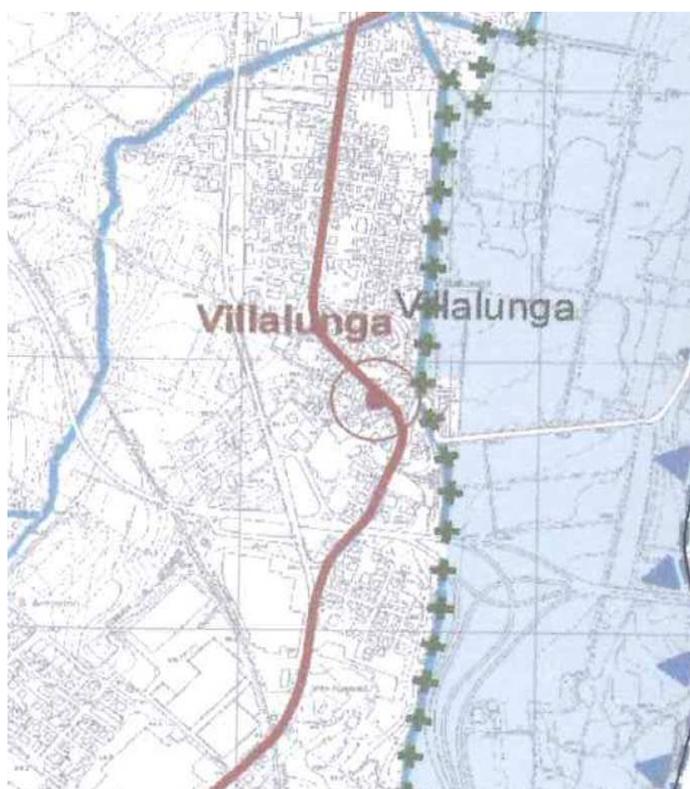


estratto mappa catastale – Foglio 24 mappale A

CIMITERO DI VILLALUNGA



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente

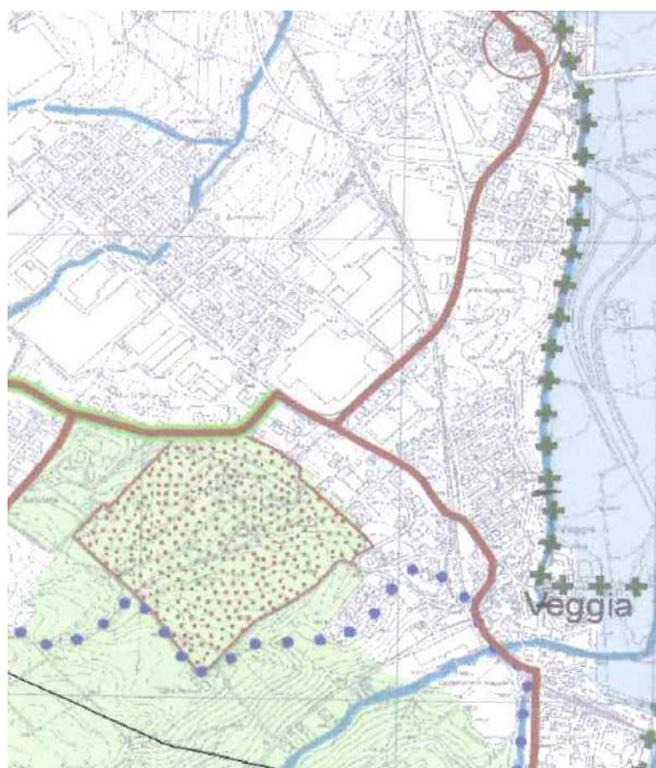


estratto mappa catastale – Foglio 25 mappali A-B

CIMITERO DI SANT'ANTONINO



foto aerea



estratto Tav. P5a del PTCP vigente



estratto mappa catastale – Foglio 34 mappali B-C-D

RAPPORTO PRELIMINARE IN MERITO ALLA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S

In riferimento ai contenuti dell'art.5 della Legge Regionale n.20/2000 smi:

Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani (sostituito articolo da art. 13 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.

4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

a) per il PTCP e i PSC, nell'ambito dell'intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla Valsat, di cui al comma 7, e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

10 La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.

L'Amministrazione Comunale ritiene di applicare le disposizioni del presente articolo ed in particolare del comma 5 lett. b), escludendo la presente variante parziale al PRG vigente

dal “Rapporto Preliminare di V.A.S”, di cui all’art.12 del Decreto Legislativo n.152/2006 smi, volto a verificare gli impatti ambientali sul territorio.